

REGOLAMENTO (CEE) N. 1721/91 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1991

che fissa il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo d'intervento dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1991/1992, nonché il quantitativo massimo garantito

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, l'articolo 92, paragrafo 3, l'articolo 234, paragrafo 2 e l'articolo 290, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1720/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁵⁾,

considerando che nel fissare il prezzo indicativo alla produzione per l'olio d'oliva si deve tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di procurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il suddetto prezzo indicativo deve essere fissato in base ai criteri di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che per garantire al produttore un equo reddito è necessario fissare un aiuto alla produzione, tenendo conto dell'incidenza esercitata dall'aiuto al consumo solamente su una parte della produzione;

considerando che il prezzo d'intervento deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 8 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE viene stabilito per un periodo determinato il quantitativo massimo ammesso a beneficiare dell'aiuto unitario fissato per ognuna delle campagne considerate; che in applicazione del disposto del richiamato paragrafo è opportuno mantenere il quantitativo massimo relativo alle campagne 1991/1992, 1992/1993 e 1993/1994 al livello sotto indicato;

considerando che l'applicazione degli articoli 68 e 236 dell'atto di adesione ha dato luogo in Spagna e in Portogallo

ad un livello del prezzo d'intervento dell'olio d'oliva differente da quello dei prezzi comuni; che dopo l'adeguamento dell'«acquis communautaire» nel settore delle materie grasse le modalità per il ravvicinamento dei prezzi di intervento dell'olio d'oliva applicabili in Spagna e in Portogallo sono previste all'articolo 92, paragrafo 2, secondo trattino, e all'articolo 290, paragrafo 2, secondo trattino dell'atto di adesione;

considerando che gli articoli 95 e 293 dell'atto di adesione prevedono la concessione dell'aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva prodotto in Spagna e in Portogallo; che, in virtù degli articoli 79 e 246 dell'atto di adesione, occorre ravvicinare l'importo dell'aiuto comunitario in Spagna e in Portogallo al livello dell'aiuto comune all'inizio della campagna; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione degli aiuti spagnoli e portoghesi ai livelli indicati qui di seguito;

considerando che il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo d'intervento sono fissati per una qualità tipo determinata; che sussistono ancora i motivi che avevano indotto ad assumere come qualità tipo la qualità valida per la campagna di commercializzazione 1981/1982; che è pertanto opportuno mantenere immutata tale qualità;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, una percentuale dell'aiuto alla produzione assegnato ai produttori può essere destinata al finanziamento di azioni di carattere regionale volte a migliorare la qualità della produzione oleicola; che siffatte azioni sono necessarie in talune regioni produttrici; che è pertanto opportuno destinare al finanziamento di dette azioni una parte di tale aiuto;

considerando che, a norma dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, occorre fissare la percentuale dell'aiuto alla produzione da trattenere per le organizzazioni riconosciute di produttori d'olio d'oliva e le loro unioni per contribuire alla copertura delle spese connesse alle attività svolte in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 20 quater dello stesso regolamento; che tenuto conto delle spese prevedibili per la campagna 1991/1992 è opportuno fissare detta percentuale ad un livello che consenta di coprire le succitate spese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo d'intervento nel settore dell'olio d'oliva sono fissati come segue:

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. C 158 del 17. 6. 1991.

⁽⁵⁾ GU n. C 159 del 17. 6. 1991.

- a) prezzo indicativo alla produzione:
322,01 ecu per 100 chilogrammi;
- b) aiuto alla produzione:
- per la Spagna: 45,85 ecu per 100 chilogrammi,
 - per il Portogallo: 42,53 ecu per 100 chilogrammi,
 - per la Comunità a dieci:
70,83 ecu per 100 chilogrammi;
- c) aiuto alla produzione per gli oleicoltori con una produzione media che è inferiore a 500 kg di olio d'oliva per campagna:
- per la Spagna: 51,81 ecu per 100 chilogrammi,
 - per il Portogallo: 48,49 ecu per 100 chilogrammi,
 - per la Comunità a dieci:
81,62 ecu per 100 chilogrammi;
- d) prezzo d'intervento:
- per la Spagna: 185,31 ecu per 100 chilogrammi,
 - per il Portogallo: 209,65 ecu per 100 chilogrammi,
 - per la Comunità a dieci:
215,87 ecu per 100 chilogrammi.

Articolo 2

I prezzi di cui all'articolo 1 si riferiscono all'olio d'oliva vergine corrente il cui tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è di 3,3 grammi per 100 grammi di prodotto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il 2 % dell'aiuto alla produzione corrisposto agli olivicoltori è destinato al finanziamento di azioni specifiche il cui scopo è il miglioramento qualitativo dell'olio d'oliva in ogni Stato membro produttore.

Articolo 4

Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, la percentuale dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta, in virtù dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE per le organizzazioni di produttori d'olio d'oliva o le loro unioni riconosciute in applicazione di detto regolamento, è fissata all'1,5 %.

Articolo 5

Per ciascuna delle campagne di commercializzazione 1991/1992, 1992/1993 e 1993/1994, la produzione massima di olio d'oliva di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 1 350 000 tonnellate per campagna.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY